



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 30 ottobre 2025:

LEGGE 5 novembre 2025 n.137

DISCIPLINA DEI CONTRASSEGNI “MADE IN SAN MARINO” E “100% MADE IN SAN MARINO” E REGISTRO DELLE “BOTTEGHE STORICHE”

Art.1 *(Finalità)*

1. La presente legge istituisce e disciplina i contrassegni “Made in San Marino” e “100% Made in San Marino” e il Registro delle “Botteghe Storiche” al fine di valorizzare i prodotti della Repubblica e far conoscere, oltre all’origine, l’esclusività e l’eccellenza sammarinesi.

CAPO I **CONTRASSEGNO “MADE IN SAN MARINO”**

Art.2 *(Istituzione del contrassegno “Made in San Marino”)*

1. I beni alla cui produzione contribuiscono due o più Paesi o territori possono essere identificati con il contrassegno “Made in San Marino” se l’ultima trasformazione e lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, che si è conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o ha rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione, è avvenuta nel territorio dello Stato sammarinese ed è stata effettuata presso un’impresa sammarinese attrezzata a tale scopo.

2. La domanda per la concessione d’uso del contrassegno deve essere presentata all’UO “Ufficio Attività Economiche” (di seguito brevemente “UAE”), a cui compete l’istruttoria e la concessione del contrassegno stesso.

3. La domanda deve essere accompagnata da un disciplinare di produzione contenente:

- a) la descrizione e la riproduzione visiva del prodotto;
- b) le caratteristiche generali;
- c) i procedimenti di lavorazione;
- d) i materiali usati;
- e) i luoghi di produzione e il tipo di lavorazione o trasformazione effettuata presso gli stessi.

4. L'UO UAE verifica la sussistenza dei requisiti di cui al comma 3 e trasmette l'istanza alla Commissione per la Valutazione dei Requisiti di Contrassegno e Botteghe Storiche, che verrà istituita ai sensi dell'articolo 8, la quale verifica il possesso dei requisiti per la concessione del contrassegno.

5. L'UO UAE concede il contrassegno "Made in San Marino" a seguito di parere favorevole espresso dalla Commissione per la Valutazione dei Requisiti di Contrassegno e Botteghe Storiche.

6. Per la concessione d'uso del contrassegno è istituita una tassa, da versare annualmente, il cui ammontare è fissato in euro 100,00 (cento/00).

7. Con regolamento adottato dal Congresso di Stato è identificato graficamente il contrassegno "Made in San Marino".

CAPO II CONTRASSEGNO "100% MADE IN SAN MARINO"

Art.3

(Istituzione del contrassegno "100% Made in San Marino")

1. Si intende realizzato interamente a San Marino ed identificato con il contrassegno "100% Made in San Marino" il prodotto per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti interamente sul territorio sammarinese.

2. Per la concessione d'uso del contrassegno "100% Made in San Marino" si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2, 3, 4, 5 e 6.

3. Oltre ai requisiti di cui al comma 1, il prodotto agroalimentare deve essere composto da materie prime originarie del territorio sammarinese.

4. Con regolamento adottato dal Congresso di Stato è identificato graficamente il contrassegno "100% Made in San Marino".

CAPO III REGISTRO DELLE "BOTTEGHE STORICHE"

Art.4

(Istituzione dello status di "Bottega Storica")

1. La presente legge, al fine di promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle attività commerciali ed artigianali aventi valore storico, artistico, architettonico ed ambientale, che costituiscono testimonianza della storia, dell'arte, della cultura e della tradizione imprenditoriale e mercantile sammarinese, istituisce lo *status* di "Bottega Storica".

2. Le attività commerciali ed artigianali in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 sono definite, agli effetti della presente legge, "Bottega Storica".

Art.5

(Requisiti della "Bottega Storica")

1. Ai fini della presente legge, gli esercizi commerciali al dettaglio o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, le imprese artigianali e i mercati su aree pubbliche, per essere definiti "Bottega Storica", devono dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:

a) svolgimento della medesima attività da almeno cinquanta anni continuativi, nello stesso locale o nella stessa area pubblica. Sono irrilevanti a tal fine le modifiche attinenti alla proprietà, amministrazione, denominazione, insegna dell'attività purché le caratteristiche originarie della stessa siano mantenute;

- b) collegamento funzionale e strutturale dei locali e degli arredi con l'attività svolta, al fine di dare il senso di un evidente radicamento nel tempo dell'attività stessa;
 - c) accesso su area pubblica oppure su area privata gravata da servitù di pubblico passaggio per i locali in cui viene esercitata l'attività;
 - d) presenza nei locali, negli arredi, sia interni che esterni, e nelle aree dove viene svolta l'attività, di elementi di particolare interesse storico, artistico, architettonico e ambientale, o particolarmente significativi per la tradizione e la cultura del luogo. Tali caratteristiche esteriori devono suggerire in modo evidente il senso del radicamento nel tempo dell'attività e il collegamento della stessa.
2. La durata continuativa dell'attività prevista al comma 1, lettera a), può essere riferita anche alle attività svolte, con le caratteristiche previste al comma 1, in locali adiacenti o nelle immediate vicinanze della sede originaria, a seguito di trasferimento per cause di forza maggiore o per ampliamento.
3. In deroga a quanto previsto al comma 1, lettera a), lo *status* di "Bottega Storica" può essere riconosciuto anche ad esercizi operanti da almeno venticinque anni, quando si tratti di esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande recanti la denominazione di "Osteria", "Enoteca" o "Birreria".

Art.6

(Registro delle "Botteghe Storiche")

1. È istituito presso l'UO UAE, il Registro delle "Botteghe Storiche".
2. L'iscrizione nel Registro avviene previa verifica dei requisiti, di cui all'articolo 5, del richiedente, il quale deve presentare apposita istanza. Tale iscrizione è necessaria al fine del riconoscimento dello *status* di "Bottega Storica".
3. Il Registro è conservato presso l'UO UAE, che ne cura la gestione al fine dell'iscrizione e del riconoscimento dello *status* di "Bottega Storica", la tenuta e l'aggiornamento ed è pubblico.
4. Il rinnovo dell'iscrizione avviene automaticamente con il pagamento, entro il mese di marzo di ogni anno, dei diritti e contributi annui previsti.

Art.7

(Status di "Bottega Storica")

1. Ai fini dell'iscrizione nel Registro, l'istanza che il richiedente deve presentare ai sensi dell'articolo 6, comma 2, deve essere accompagnata da una descrizione della "Bottega Storica" unitamente alla riproduzione visiva della medesima.
2. L'UO UAE verifica la sussistenza del requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) e trasmette l'istanza alla Commissione per la Valutazione dei Requisiti di Contrassegno e Botteghe Storiche, che verrà istituita ai sensi dell'articolo 8, la quale verifica il possesso da parte dell'attività dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), c) e d).
3. L'UO UAE riconosce lo *status* di "Bottega Storica" a seguito di parere favorevole espresso dalla Commissione per la Valutazione dei Requisiti di Contrassegno e Botteghe Storiche.
4. Lo *status* di "Bottega Storica" comporta l'utilizzo dell'apposito logo nelle targhe, nelle insegne, nelle vetrofanie e nelle pubblicità.
5. Con regolamento del Congresso di Stato è identificato graficamente il logo di "Bottega Storica".
6. Per la concessione dello *status* di "Bottega Storica" è istituita una tassa, da versare annualmente, il cui ammontare è fissato in euro 100,00 (cento/00).

Art.8

(Commissione per la Valutazione dei Requisiti di Contrassegno e Botteghe Storiche)

1. È istituita la Commissione per la Valutazione dei Requisiti di Contrassegno e Botteghe Storiche.
2. Con decreto delegato adottato dal Congresso di Stato sono definite le modalità di convocazione, la composizione, il funzionamento e i compiti della Commissione per la Valutazione dei Requisiti di Contrassegno e Botteghe Storiche.

Art.9

(Mantenimento dello status di “Bottega Storica”)

1. La conservazione dell'iscrizione al Registro quale “Bottega Storica” è subordinata al mantenimento delle caratteristiche morfologiche dei locali, delle vetrine, degli elementi di arredo, interno ed esterno, possedute dall'attività al momento dell'iscrizione nel Registro.
2. L'UO UAE procede alla cancellazione dell'attività dal Registro qualora, a seguito dei controlli previsti all'articolo 11, vengano meno le condizioni che ne hanno determinato l'iscrizione oppure nel caso in cui il titolare o rappresentante legale dell'attività presenti richiesta scritta di cancellazione.
3. Entro dieci giorni dalla cancellazione di cui al comma 2, il titolare dell'attività è tenuto a rimuovere ogni riferimento allo *status* di “Bottega Storica”, in qualunque forma esso sia utilizzato nell'ambito dell'attività.
4. Non possono fregiarsi della qualifica di “Bottega Storica” le attività commerciali ed artigiane che:
 - a) non siano iscritte al Registro di cui all'articolo 6;
 - b) siano state cancellate dal Registro sopraindicato.

Art.10

(Interventi di restauro conservativo e valorizzazione)

1. I proprietari e i gestori della “Bottega Storica” possono presentare, alla Commissione per la Valutazione dei Requisiti di Contrassegno e Botteghe Storiche, proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione della struttura edilizia o degli arredi, della conformazione degli spazi interni, delle vetrine e di ogni altro elemento di decoro.
2. La Commissione per la Valutazione dei Requisiti di Contrassegno e Botteghe Storiche valuta se gli interventi di cui al comma 1 possano alterare l'immagine storica e tradizionale dell'esercizio. Nel caso detti interventi siano considerati tali da pregiudicare i requisiti posseduti dall'attività al momento dell'iscrizione nel Registro di cui all'articolo 6, la Commissione per la Valutazione dei Requisiti di Contrassegno e Botteghe Storiche ne dà comunicazione scritta all'interessato entro trenta giorni dal ricevimento della proposta di cui al comma 1, indicando, ove ciò sia necessario, di presentare un nuovo progetto per evitare l'alterazione dei requisiti originari. Nel caso in cui l'interessato decida comunque di procedere agli interventi programmati senza conformarsi alle indicazioni ricevute, la Commissione per la Valutazione dei Requisiti di Contrassegno e Botteghe Storiche lo comunica all'UO UAE che dispone la cancellazione dell'attività dal Registro di cui all'articolo 6.

CAPO IV
DISPOSIZIONI SANZIONATORIE E FINALI

Art.11
(Controlli e sanzioni)

1. La Sezione Analisi e Controllo dell'UO UAE, anche avvalendosi degli organi competenti, ispeziona e controlla i locali qualificati come "Bottega Storica" al fine di accertare la sussistenza ed il mantenimento dei requisiti per il riconoscimento dello *status*.
2. In caso di utilizzo abusivo dello *status* di "Bottega Storica" da parte di chi non è iscritto o sia stato cancellato dal Registro, la Sezione Analisi e Controllo dell'UO UAE applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 (cinquecento/00) a euro 2.000,00 (duemila/00).
3. Qualora la Commissione per la Valutazione dei Requisiti di Contrassegno e Botteghe Storiche rilevi violazioni alle disposizioni della presente legge, trasmette opportuna relazione tecnica alla Sezione Analisi e Controllo dell'UO UAE che procede ad irrogare le apposite sanzioni amministrative, così come previste dal comma 2 e dagli articoli 12 e 13.
4. In caso di utilizzo abusivo dello *status* di "Bottega Storica" e dei contrassegni "Made in San Marino" e "100% Made in San Marino" di cui agli articoli 12 e 13 la Sezione Analisi e Controllo dell'UO UAE ordina al trasgressore la rimozione del logo o del contrassegno entro un termine prefissato e ne vieta l'utilizzo in qualsiasi forma.

Art.12
(Sanzioni per utilizzo di segni distintivi atti ad ingannare sull'origine del prodotto)

1. Chiunque fa uso di un'indicazione di vendita a fini commerciali che presenti il prodotto come interamente realizzato in San Marino, quale "100% Made in San Marino", "100% San Marino", "tutto sammarinese", in qualunque lingua espressa, o altra che sia analogamente idonea ad ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione del prodotto interamente in San Marino, ovvero segni, disegni o figure che conducano alla medesima erronea convinzione, al di fuori dei presupposti previsti nell'articolo 3, commi 1 e 2, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 (cinquecento/00) a euro 15.000,00 (quindicimila/00).

Art. 13
(Sanzioni per utilizzo improprio del contrassegno "Made in San Marino")

1. L'uso improprio o non autorizzato del contrassegno "Made in San Marino", fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 (cinquecento/00) a euro 15.000,00 (quindicimila/00).

Art.14
(Disposizioni penali)

1. Chiunque fabbrica, contraffà, altera, mette in circolazione, utilizza impropriamente, acquista o detiene per metterli in circolazione i contrassegni "Made in San Marino", "100% Made in San Marino" o la grafica attestante il logo di "Bottega Storica", senza esserne autorizzato ovvero in

violazione delle disposizioni previste dalla presente legge, è punito ai sensi dell'articolo 308 del Codice Penale.

Art.15
(Disposizioni finali)

1. Le sanzioni pecuniarie amministrative previste dalla presente legge sono impugnabili nei modi e nelle forme previste dal Titolo II della Legge 28 giugno 1989 n.68 e successive modifiche.

Art.16
(Norme di coordinamento e transitorie)

1. Per la definizione di Paese di origine di un prodotto alimentare, i principi, i requisiti e le responsabilità che disciplinano le informazioni sugli alimenti e l'etichettatura si rimanda al Decreto Delegato 26 febbraio 2015 n.23 "Etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari".

2. Per il rilascio del certificato d'origine si rimanda a quanto previsto nel Decreto Delegato 24 febbraio 2011 n.35 "Testo unico in materia di origine sulle merci e visti su documenti" e successive modifiche.

3. L'utilizzo della dicitura "Made in San Marino" non in qualità di contrassegno bensì quale indicazione di vendita recante il luogo di origine o provenienza del prodotto, se riportato nell'etichettatura nella parte dedicata alla descrizione delle caratteristiche tecniche del prodotto o nell'imballaggio, senza dunque l'utilizzo del font riservato al contrassegno "Made in San Marino" istituito con la presente legge, non avendo finalità commerciali, è da intendersi in funzione di informazione tecnica e quindi non soggetto alle disposizioni del presente provvedimento.

4. È abrogato il Decreto Delegato 4 ottobre 2023 n.144.

Art.17
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 5 novembre 2025/1725 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Matteo Rossi – Lorenzo Bugli

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Andrea Belluzzi